



Ministero dell'Istruzione
 Istituto Comprensivo Statale "G. A. BOSSI"
 Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)
 C.F. 81009590126
 Tel. 0331/630301
 Sito web: www.icbossibusto.edu.it
 E-MAIL : vaic856009@icbossibusto.edu.it
 pec: VAIC856009@pec.istruzione.it



Circ. n. 35

Busto A., 14/09/2020

AI SIGG. GENITORI
 AI DOCENTI
 ISTITUTO COMPRENSIVO BOSSI

Oggetto: Comunicato congiunto di rettifica sull'uso delle mascherine a scuola - Precisazioni rispetto all'utilizzo delle mascherine in luoghi al chiuso accessibili al pubblico e nelle scuole

Si comunica che è giunta un'interpretazione di Regione Lombardia relativa all'Ordinanza n.604 del giorno 11/09/2020 a fare chiarezza sulla codifica restrittiva data alla norma. Il presente comunicato rettifica la precedente circ. n.32 del 13/09/2020.

PRECISAZIONE RISPETTO ALL'UTILIZZO DELLE MASCHERINE IN LUOGHI AL CHIUSO ACCESSIBILI AL PUBBLICO E NELLE SCUOLE

Il punto 1.1 dell'Ordinanza regionale n. 604 del 10 settembre 2020 che riportiamo qui di seguito: "Nel territorio regionale è fatto obbligo di usare le mascherine a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto" indica integralmente, per queste tipologie di luoghi, quanto previsto a livello nazionale dall'art. 1 del DPCM 7 agosto 2020 (disposizione quest'ultima a sua volta confermativa di quanto già previsto nei precedenti DPCM).

Per quanto riguarda invece le istituzioni scolastiche e formative, occorre invece fare riferimento alle specifiche **Linee Guida nazionali** emanate per la scuola, che è un luogo non aperto genericamente al pubblico se non per alcune parti comuni che attualmente restano interdette all'ingresso ai fini di prevenzione.

In particolare, il CTS con verbale n. 104 del 31 agosto 2020, sulla base di quanto previsto dal "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021" adottato lo scorso 26 giugno dal Ministero dell'Istruzione, a seguito della condivisione in Conferenza Unificata, ha stabilito che:

1. *Nell'ambito della scuola primaria, per favorire l'apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (i.e. bambini seduti al banco) con il rispetto della distanza di almeno un metro e l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto).*
2. *Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l'assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria.*

Si invita pertanto a seguire le disposizioni specifiche qui sopra indicate per i comportamenti in ambito scolastico.



Regione Lombardia

Il Dirigente scolastico

Dott.ssa Silvana Vitella

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93*